

(N. 2035)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1957

Trattamento economico e sviluppo di carriera
del personale degli Enti e degli Istituti parastatali e di diritto pubblico.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è stato provveduto al conglobamento del trattamento economico di attività dei dipendenti dello Stato.

Di codesto conglobamento intende fruire anche il personale degli Enti e degli Istituti parastatali e di diritto pubblico.

Peraltro il citato decreto Presidenziale n. 19, limita esplicitamente la propria operatività ai soli dipendenti dello Stato, e non contiene alcuna norma che ne consenta la estensione al personale dei suindicati organismi.

Il conglobamento in parola costituisce una nuova struttura del trattamento dei dipendenti statali, operata in relazione alla configurazione del rispettivo rapporto d'impiego ed alla

specificata regolamentazione giuridica ed economica di tale rapporto.

Il personale dei predetti Enti ed Istituti non rientra fra le categorie impiegatizie specificamente contemplate dal suindicato decreto n. 19, e pertanto non può recepire automaticamente le disposizioni in esso contenute.

Siffatte circostanze, peraltro, non escludono che, mediante apposite norme legislative, intese a costituirne i necessari presupposti ed a disciplinare la relativa attuazione, possa esserne analogamente conformato lo sviluppo di carriera ed il trattamento economico del personale parastatale.

Ciò comporta, ovviamente, che sussista, quale condizione essenziale e preliminare, una parità di trattamento fra le predette categorie di

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personali, onde costituire per i parastatali la medesima motivata ragione d'essere delle provvidenze concesse ai dipendenti dello Stato.

Più precisamente la portata etica ed economica di codeste provvidenze e della estensione di esse al personale parastatale, esclude che il trattamento fruito a qualsiasi titolo da tale personale, abbia a risultare più vantaggioso di quello dei dipendenti statali cui il personale medesimo è stato equiparato in base alla parificazione gerarchica determinata a norma del disposto dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Vero che il citato decreto n. 722 del 1945 ebbe a consentire che lo stipendio dei parastatali qualora risultasse, in sede di attuazione di esso decreto n. 722, *già più vantaggioso* di quello statale, fosse conservato sino a non oltre l'importo di quest'ultimo e dell'indennità di carovita maggiorati del venti per cento; ma vero altresì che codesta maggiorazione, oltre a non sussistere nei casi in cui lo stipendio parastatale, pur fruendo dei miglioramenti economici concessi agli statali con il citato decreto n. 722 del 1945, risultava inferiore o pari a quello statale od a concretarsi in percentuali inferiori al venti per cento in taluni altri casi, non volle costituire *il precetto* che lo stipendio dei parastatali dovesse *essere organicamente e permanentemente superiore del venti per cento rispetto a quello corrispondente statale*; bensì volle *statuirne un primo contenimento* onde pervenire gradualmente alla perequazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Esigenza codesta che corrisponde ad un deciso e fermo intendimento governativo, già attuato — mediante il decreto 23 dicembre 1954 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro — nei confronti dei dipendenti degli Enti locali.

E siffatto intendimento, che, a distanza di oltre un decennio dal 1945, dovrebbe considerarsi virtualmente realizzato in modo integrale e definitivo anche nei confronti del personale parastatale, può essere — ravvisasi — senz'altro concretato, al fine, quanto meno, di evitare che le attuali ingiustificate posizioni economiche di particolare privilegio fruito da talune categorie del predetto personale, persistano pu-

re in avvenire, aggravando il comprensibile malcontento che esse determinano negli altri pubblici dipendenti cui è attribuito un trattamento notevolmente inferiore.

Invero, nessuna consistente giustificazione può indurre a consentire che il personale parastatale sia provvisto di un trattamento economico più favorevole di quello dei dipendenti statali, i quali — è d'uopo precisare — rappresentano la diretta personificazione operante e responsabile dello Stato.

Giova rilevare al riguardo che gli organismi in parola, costituiscono delle entità giuridiche a se stanti, istituite al fine di provvedere a determinati compiti d'interesse pubblico, che, pur rientrando in quelli propri della competenza diretta od indiretta dello Stato, sono delegati a siffatti organismi, ferma peraltro restandone la vigilanza governativa.

Sono quindi delle entità giuridiche minori la cui configurazione sostanziale e formale le rende collaboratrici, ma non preminenti dell'attività statale, e per le quali la struttura funzionale ed in particolare l'ordinamento ed il trattamento del rispettivo personale, non possono conseguentemente risultare più vantaggiosi di quelli consentiti ai dipendenti dello Stato, le cui prestazioni rivestono, quanto meno, la medesima rilevanza.

Ovvio, pertanto, che l'attribuzione al personale dei predetti organismi, di uno sviluppo di carriera e di un trattamento economico più vantaggioso di quelli vigenti per gli statali, oltre a costituire una ingiustificata menomazione morale e professionale di questi ultimi, renderebbe sempre più precaria per lo Stato la possibilità di acquisire personale qualificatamente e psicologicamente rispondente al proficuo adempimento dei suoi delicati e complessi compiti istituzionali, i quali sono senz'altro prevalenti, per importanza e responsabilità, rispetto a quelli delegati agli organismi di cui trattasi.

È sempre più ampia e preoccupante, e significativamente monitrice, la insufficiente partecipazione ai concorsi indetti dallo Stato.

E non meno gravi sarebbero le conseguenze di carattere finanziario, stante che il maggiore onere ai bilanci dei singoli Enti ed Istituti, determinerebbe inevitabilmente un incremento del contributo statale per quelli in tutto od in

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parte a carico dello Stato, od una limitazione delle disponibilità finanziarie da destinare all'adempimento degli scopi che ne costituiscono la ragione d'essere, oppure un inasprimento delle fonti di entrata, il che con turbamento dell'economia nazionale e con assorbimento della capacità contributiva della collettività e conseguente pregiudizievole ripercussione per l'Erario.

Imponderabilmente cospicuo ne risulterebbe l'onere per lo Stato, qualora, il medesimo trattamento più favorevole consentito ai parastatali, fosse richiesto — e sarebbe difficile non concederlo — dai numerosissimi altri dipendenti pubblici, quali gli impiegati dello Stato e

degli Enti locali, ammontanti alla *ben rilevante cifra di oltre un milione e 600 mila unità*.

In relazione a quanto sopra è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale corrisponde alle suesposte finalità, ma non comporta, per ovvie considerazioni, alcuna sostanziale decurtazione del trattamento economico organicamente fruito, al 30 giugno 1956, dal personale *attualmente in servizio presso i singoli Enti ed Istituti*, stante che nei confronti del personale medesimo, tale trattamento è conservato, per la parte eventualmente eccedente quello similare statale, a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con futuri miglioramenti economici di carattere generale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il trattamento economico del personale in attività di servizio degli Enti e degli Istituti contemplati dall'articolo 14 — quarto comma — del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è, dal 1° luglio 1956, costituito dallo stipendio, dagli aumenti periodici, dalla aggiunta di famiglia, dall'assegno personale di sede, dalla tredicesima mensilità e dal compenso per lavoro straordinario, nei limiti ed alle condizioni stabiliti, ai medesimi titoli, per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria e qualifica cui il personale medesimo è stato equiparato in base alla parificazione gerarchica, determinata a norma del predetto decreto n. 722 del 1945.

Le norme relative allo sviluppo di carriera, stabilite dagli attuali regolamenti del personale dei predetti Enti ed Istituti, devono essere, con deliberazione dei rispettivi organi collegiali da approvare mediante decreto del Ministro vigilante di concerto col Ministro del tesoro, conformate alle norme vigenti, al medesimo titolo, per i dipendenti statali cui il predetto personale è equiparato.

Art. 2.

Il personale degli Enti e degli Istituti di cui al precedente articolo 1, può altresì fruire — ove già previsti dai rispettivi regolamenti e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai regolamenti medesimi — delle indennità compensative di particolari rischi o connesse all'esercizio di speciali prestazioni di carattere tecnico o a speciali obblighi derivanti dall'orario di servizio, nonchè del premio annuale di rendimento.

Gli emolumenti di cui al precedente comma, non possono, quale limite massimo, eccedere, rispettivamente, l'importo di quelli fruiti al medesimo titolo nell'anno 1956, ferme peraltro restando le disposizioni legislative che re-

golano la concessione dell'indennità di proflassi antitubercolare.

Art. 3.

Al personale degli Enti ed Istituti contemplati dal precedente articolo 1, il cui trattamento economico organicamente fruito a qualsiasi titolo al 30 giugno 1956, risulti, per l'importo degli emolumenti corrispondenti a quelli conglobati nello stipendio stabilito dal 1° luglio 1956 per i dipendenti statali ai quali il suindicato personale è stato parificato, eccedente l'ammontare, ante conglobamento statale, di questi ultimi emolumenti, può essere conservata la maggiorazione che deriverà al predetto stipendio in base alla percentuale già acquisita dal personale medesimo in attuazione del disposto dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

L'importo di codesta maggiorazione e degli altri eventuali emolumenti di cui lo stesso personale risulti stabilmente provvisto al 30 giugno 1956 a titoli diversi da quelli indicati nel precedente articolo 1, esclusi gli emolumenti facenti parte dello stipendio conglobato o sostitutivi di essi e quelli non rivestenti carattere di stabilità e generalità, i quali tutti restano soppressi, ed esclusi altresì gli emolumenti indicati nel precedente articolo 2, sono attribuiti — previa deliberazione dei rispettivi Organi collegiali da approvare dal Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro — a titolo di « assegno *ad personam* », riassorbibile mediante i futuri miglioramenti economici di carattere generale che saranno eventualmente concessi ai dipendenti dello Stato.

L'assegno di cui al precedente comma compete unicamente al personale che alla data della presente legge trovisi in servizio presso il rispettivo Ente od Istituto.

Art. 4.

L'attuazione di quanto consentito con i precedenti articoli 1, 2 e 3, è subordinata alla parificazione gerarchica di cui al disposto dell'articolo 14 del decreto legislativo luogoten-

ziale 21 novembre 1945, n. 722, ed alla possibilità, da parte dei rispettivi Enti, di fronteggiare la relativa spesa con le disponibilità dei propri bilanci.

Per gli Enti ed Istituti nei cui confronti non sia stato ancora provveduto alla parificazione gerarchica sancita dal suindicato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, la parificazione medesima deve essere determinata a norma del seguente articolo 7.

Art. 5.

Le somme comunque corrisposte a titolo di acconti o di anticipazioni, devono essere recuperate in unica soluzione in sede di attuazione della presente legge.

Art. 6.

Le norme concernenti il trattamento di quiescenza e di previdenza contenute nei vigenti Regolamenti dei singoli Enti ed Istituti, tranne quelle relative alle assicurazioni sociali obbligatorie, devono essere adeguate, dal 1° luglio 1956, ai nuovi trattamenti economici, mediante deliberazione dei competenti Organi collegiali da approvare con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro.

Fino a quando non siano state approvate le deliberazioni di cui al comma precedente, i trattamenti di quiescenza e di previdenza sono, per intanto, determinati, salvo conguaglio, secondo le norme regolamentari vigenti e in base al trattamento economico spettante al 30 giugno 1956.

Art. 7

Le parificazioni gerarchiche di cui al precedente articolo 1, devono essere — qualora ne risulti la necessità e previa deliberazione dei rispettivi Organi collegiali, da approvare mediante decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro — adeguate all'ordinamento delle carriere dei dipendenti statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenendo conto, all'uopo, dell'assetto strutturale e funzionale dell'Ente od Istituto, ed in base, ove possibile, a criteri omogenei nei confronti degli Enti ed Istituti similari per qualificazione e rilevanza dei rispettivi compiti istituzionali e per importanza e responsabilità delle correlative funzioni esercitate dal personale.

Le parificazioni determinate a norma del precedente comma, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del relativo decreto interministeriale di approvazione.

Art. 8.

Gli Enti ed Istituti di cui al precedente articolo 1, nei confronti dei quali non risulti sancito, da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, l'obbligo di compilare annualmente il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro, debbono redigere e comunicare ai Dicasteri predetti, almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, un preventivo integrale e dettagliato delle spese di amministrazione da sostenere nell'esercizio stesso, corredato dell'indicazione dei mezzi atti a fronteggiarle.